

- In terzo luogo, il Tribunale dovrebbe riconoscere la necessità per la Commissione di garantire la proporzionalità degli impegni assunti dai terzi interessati.
4. Quarto motivo, vertente sullo sviamento di potere commesso dalla Commissione, sugli impegni che essa ha reso obbligatori interferendo nel processo legislativo in corso presso il Parlamento europeo, che ha formulato riserve e preoccupazioni sulla soppressione della territorialità delle licenze nel settore audiovisivo e sul suo impatto sul finanziamento del cinema, sulla concentrazione del settore e sulla diversità culturale. La Commissione non ne avrebbe tenuto alcun conto, anticipando indebitamente l'esito di importanti discussioni legislative giacché ha condotto negoziati con una sola impresa non europea, ossia la Paramount. Tale motivo si articola in due parti.
- Prima parte, secondo cui la decisione impugnata raggiunge uno scopo che rientrerebbe nelle competenze e negli obiettivi del legislatore e non della Commissione, che si è così sostituita al legislatore europeo.
 - Seconda parte, secondo cui l'insieme di indizi rilevato dalla GROUPE CANAL + sarebbe idoneo a costituire un principio di prova sufficiente a far sorgere un serio dubbio sulla responsabilità della Commissione nella decisione impugnata.

Ricorso proposto il 9 dicembre 2016 — Karelia/EUIPO (KARELIA)

(Causa T-878/16)

(2017/C 038/67)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ino Karelia (Kalamata, Grecia) (rappresentante: M. Karpathakis, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: il marchio dell'Unione europea denominativo «KARELIA» — Domanda di registrazione n. 964 502

Decisione impugnata: la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 settembre 2016 nel procedimento R 1562/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 16 dicembre 2016 — Polonia/Commissione

(Causa T-883/16)

(2017/C 038/68)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)